

## DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499

TITOLO II - Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato

### Art. 16 Articolo 16

Il tribunale in composizione monocratica assume d'ufficio le prove che ritiene opportune, può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento [2736 n.2 c.c.]. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il tribunale in composizione monocratica può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine [727 c. 2°, 749 c.p.c., 481 c.c.] determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termine dell'articolo 371 del codice penale.

#### Note

Il giuramento, di tipo suppletorio e deferibile quando la documentazione fornisca semplici indizi, preclude al giudice la valutazione secondo il proprio libero convincimento, avendo tale istituto carattere incontrovertibile.

Il giudice non può respingere il ricorso quando è pendente un'azione di riduzione, ma dovrà limitarsi a farne menzione nel certificato d'eredità.

Quando il giudice ravvisi un fumus boni iuris delle pretese fatte valere dai controinteressati dovrà negare la spedizione del certificato.